

Traduzione<sup>1</sup>

## Accordo

**tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America**

Concluso il 19 agosto 2009  
Entrato in vigore il 19 agosto 2009  
(Stato 19 agosto 2009)

---

*La Confederazione Svizzera*  
*e*  
*gli Stati Uniti d'America,*  
di seguito denominati «Parti contraenti»,

premesso che

le Parti contraenti desiderano riaffermare e rafforzare lo stretto legame di amicizia che unisce i loro popoli da lunga data e proseguire e arricchire il rapporto di cooperazione che esiste tra i due Paesi;

ciascuna Parte contraente nutre rispetto per la sovranità e le tradizioni democratiche dell'altra Parte e per lo Stato di diritto;

le Parti contraenti condividono in egual misura il desiderio di risolvere amichevolmente le vertenze nel rispetto della legislazione di entrambe le Nazioni;

l'articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 1996<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito («Convenzione per evitare le doppie imposizioni»), il Protocollo che costituisce parte integrante di tale Convenzione («Protocollo») e il Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione dell'articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni («Mutuo accordo») stabiliscono un meccanismo concordato tra le Parti, in base al quale le autorità competenti delle Parti contraenti possono scambiarsi informazioni necessarie a prevenire «truffe e reati analoghi»;

il 21 luglio 2008 l'Internal Revenue Service («IRS»), in base alle facoltà conferitegli dalla disposizione 26 U.S.C. § 7602(a), ha emesso un provvedimento «John Doe Summons» («JDS») a carico di UBS SA per ottenere informazioni concernenti i conti di alcuni clienti;

il giorno della firma del presente Accordo o all'incirca in tale data, l'IRS e UBS SA hanno concluso un accordo distinto; e

RU 2009 5669

- <sup>1</sup> Traduzione dal testo originale inglese.
- <sup>2</sup> RS 0.672.933.61

le Parti contraenti desiderano giungere a un'intesa che permetta di evitare vertenze future riguardanti richieste di informazioni;

*hanno convenuto quanto segue sulla base degli articoli 25 e 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni:*

#### **Art. 1** Domanda di assistenza amministrativa

1. In conformità con la vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni la Confederazione Svizzera tratta la domanda di assistenza amministrativa concernente clienti statunitensi di UBS SA presentata dagli Stati Uniti («Domanda di assistenza amministrativa») in base ai criteri stabiliti nell'Allegato del presente Accordo. Sulla base di tali criteri, le Parti contraenti stimano e prevedono che la Domanda di assistenza amministrativa riguardi approssimativamente 4450 conti aperti o chiusi<sup>3</sup>.

2. La Confederazione Svizzera istituisce un'unità operativa speciale che permetta all'Amministrazione federale delle contribuzioni («AFC») di emanare in modo rapido le decisioni finali (come descritto nel capo 4a, art. 20j dell'O del 15 giu. 1998<sup>4</sup> concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione) relative alla Domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei seguenti termini:

- le prime 500 decisioni, entro 90 giorni dalla ricezione della Domanda di assistenza amministrativa; e
- le decisioni rimanenti, progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della Domanda di assistenza amministrativa.

3. L'AFC notifica immediatamente la ricezione della Domanda di assistenza amministrativa a UBS SA e fornisce con la massima priorità il proprio supporto nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa prevista dal presente articolo, basandosi sui criteri stabiliti nell'Allegato. Si impegna inoltre ad affrontare ogni questione che dovesse insorgere in tale contesto, ricorrendo al meccanismo stabilito nell'articolo 5 del presente Accordo.

4. Al fine di accelerare l'elaborazione della Domanda di assistenza amministrativa da parte dell'AFC, l'IRS chiede tempestivamente a tutti i clienti UBS aderenti al programma di dichiarazione volontaria a partire dalla data della firma del presente Accordo di fornire a UBS SA una dichiarazione di consenso a trasmettere all'IRS le informazioni relative ai loro conti.

5. Se una decisione futura del Tribunale amministrativo federale svizzero dovesse ampliare i criteri stabiliti nell'Allegato del presente Accordo, la Confederazione

<sup>3</sup> UBS informerà i titolari dei conti interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa. Tali conti (i) saranno oggetto di una decisione finale da parte dell'AFC nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, oppure (ii) saranno trasmessi direttamente all'IRS in base a una dichiarazione di consenso fornita dai titolari dei conti a UBS o all'AFC, oppure (iii) saranno estromessi dalla procedura di assistenza amministrativa dopo che i titolari dei conti avranno autorizzato l'AFC a richiedere all'IRS copie delle dichiarazioni fiscali FBAR per gli anni in questione, come descritto nell'All. ai par. 2.A.b. e 2.B.b.

<sup>4</sup> RS 672.933.61

Svizzera è disposta a trattare ulteriori domande di assistenza amministrativa presentate dall'IRS in relazione al caso UBS SA ai sensi dell'articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

**Art. 2** Revisione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Le Parti contraenti si impegnano a firmare quanto prima, e in ogni caso entro il 30 settembre 2009, il nuovo protocollo, parafato il 18 giugno 2009, che modifica l'articolo 26 (e alcune altre disposizioni) della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Si impegnano inoltre a fare ogni sforzo, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali, per ratificare il nuovo protocollo senza indugio.

**Art. 3** Ritiro del provvedimento John Doe Summons

1. Subito dopo la firma del presente Accordo, gli Stati Uniti e UBS SA presentano alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della Florida una richiesta congiunta per l'annullamento dell'istanza di esecuzione relativa al JDS.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo, gli Stati Uniti si astengono dal chiedere l'ulteriore esecuzione del JDS finché rimane in vigore il presente Accordo.

3. Fatto salvo l'adempimento da parte di UBS SA dell'articolo 4 del presente Accordo, entro il 31 dicembre 2009 gli Stati Uniti ritirano irrevocabilmente il JDS per quanto riguarda i conti non interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa.

4. Il 1° gennaio 2010 o in una data successiva, gli Stati Uniti ritirano irrevocabilmente il JDS per quanto riguarda i conti indicati nella Domanda di assistenza amministrativa una volta ricevute tutte le informazioni rilevanti provenienti da qualsiasi fonte<sup>5</sup> a partire dal 18 febbraio 2009 concernenti 10 000 conti aperti o chiusi e non dichiarati di UBS SA. Gli Stati Uniti aggiornano l'AFC periodicamente sul numero di casi per i quali sono state fornite informazioni.

5. Fatto salvo l'adempimento da parte di UBS SA dell'articolo 4 del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo, entro 370 giorni dalla firma del presente Accordo gli Stati Uniti ritirano irrevocabilmente il JDS per quanto riguarda i conti interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa.

<sup>5</sup> Ai fini del presente paragrafo, l'espressione «da qualsiasi fonte» si riferisce a informazioni relative ai conti fornite (i) nell'ambito della Domanda di assistenza amministrativa, (ii) nell'ambito del programma di dichiarazione volontaria dell'IRS, (iii) come risultato di dichiarazioni di consenso rilasciate a UBS o all'AFC affinché forniscano all'IRS informazioni sui conti, oppure (iv) in base al Deferred Prosecution Agreement stipulato tra UBS SA e gli Stati Uniti d'America il 18 feb. 2009. Inoltre, nella misura del possibile, l'IRS includerà le informazioni sui conti fornite tramite dichiarazioni FBAR presentate dopo la firma del presente Acc. che secondo quanto stabilito dall'IRS sono attribuibili al fatto che le Parti contraenti hanno concluso il presente Accordo.

**Art. 4** Obblighi di UBS

1. Nell'accordo distinto stipulato con l'IRS, UBS SA si impegna ad adempiere alla decisione emanata dall'AFC concernente la trasmissione delle informazioni di cui alla Domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei seguenti termini:

- UBS SA fornisce all'AFC i dati relativi ai primi 500 casi entro 60 giorni da quando riceve dall'AFC la notifica della ricezione della Domanda di assistenza amministrativa;
- UBS SA fornisce all'AFC i dati relativi ai casi rimanenti di cui ai capoversi 2.A.b. e 2.B.b. dell'Allegato entro 180 giorni da quando riceve dall'AFC la notifica della ricezione della Domanda di assistenza amministrativa; e
- UBS SA fornisce all'AFC i dati relativi a tutti i casi rimanenti entro 270 giorni da quando riceve dall'AFC la notifica della ricezione della Domanda di assistenza amministrativa.

2. Nell'accordo distinto stipulato con l'IRS, UBS SA si impegna a continuare a fornire il proprio supporto nell'ambito del programma di dichiarazione volontaria dell'IRS.

3. L'Ufficio federale di giustizia (UFG), assistito dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), vigila sul rigoroso adempimento da parte di UBS SA degli impegni assunti.

**Art. 5** Verifica dell'avanzamento della procedura, consultazioni e altre misure

1. Ogni tre mesi l'AFC, l'UFG, l'IRS e UBS si incontrano per verificare l'avanzamento della procedura stabilita nel presente Accordo e valutare l'efficacia del programma di dichiarazione volontaria a cui aderiscono i clienti statunitensi di UBS ed eventuali misure supplementari che le Parti contraenti possono ragionevolmente adottare per sostenere gli interessi legittimi dell'IRS nell'ambito dell'applicazione del diritto fiscale statunitense.

2. Entrambe le Parti contraenti possono richiedere in qualsiasi momento ulteriori consultazioni in merito all'attuazione, all'interpretazione, all'applicazione o alla modifica del presente Accordo. Tali consultazioni (a voce o per corrispondenza) hanno luogo entro 30 giorni dalla data di ricezione della corrispondente domanda, sempre che le Parti contraenti non convengano diversamente.

3. Se una Parte contraente non adempie agli obblighi assunti con il presente Accordo, l'altra Parte può richiedere una consultazione immediata al fine di adottare misure idonee a garantire l'adempimento dell'Accordo.

4. Se, decorsi 370 giorni dalla firma del presente Accordo, i risultati conseguiti e quelli previsti differiscono significativamente da ciò che ci si può ragionevolmente attendere in quel momento in base allo scopo del presente Accordo e se la questione non può essere risolta di comune accordo né (1) tramite le misure di consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, né (2) tramite una modifica ai sensi dell'articolo 9, ciascuna Parte contraente può adottare misure di compensazione adeguate per rimediare allo squilibrio creatosi tra i diritti e i doveri stabiliti dal

presente Accordo. Tuttavia, tali misure non possono andare oltre quanto necessario per salvaguardare la situazione giuridica delle Parti contraenti esistente immediatamente prima della loro adozione.

5. Eventuali misure adottate in base al presente articolo non devono imporre a UBS SA alcun obbligo finanziario o di altro tipo.

#### **Art. 6**           Segretezza

Le prime dichiarazioni pubbliche saranno fatte simultaneamente in data 19 agosto 2009 alle ore 15.30. Per non pregiudicare gli interessi delle autorità fiscali negli Stati Uniti e in Svizzera, le Parti contraenti concordano di non discutere pubblicamente o pubblicare l'Allegato del presente Accordo prima che siano decorsi 90 giorni dalla data della firma del presente Accordo<sup>6</sup>. Tuttavia, nessuna disposizione del presente Accordo impedisce all'AFC di spiegare al singolo titolare di un conto i criteri specifici su cui si basano le sue decisioni finali. Tali soggetti saranno vincolati dall'obbligo, la cui violazione è penalmente perseguibile secondo il diritto svizzero, di non rivelare tali informazioni a terzi prima della data di pubblicazione dell'Allegato.

#### **Art. 7**           Diritti di terzi

Il presente Accordo non conferisce diritti o benefici a terzi, fatto salvo quanto convenuto per UBS SA.

#### **Art. 8**           Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma.

#### **Art. 9**           Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato per accordo scritto tra le Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore conformemente all'articolo 8 del presente Accordo.

#### **Art. 10**          Durata e denuncia

Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando entrambe le Parti contraenti avranno confermato per scritto l'adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo.

<sup>6</sup> L'All. sarà reso noto a UBS SA con gli stessi obblighi di segretezza.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Washington D.C. il 19 agosto 2009 in duplice copia in lingua inglese.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
  
Guillaume Scheurer  
Chargé d’Affaires a.i. pour la Suisse

Per gli  
Stati Uniti d’America:  
  
Barry B. Shott  
United States Competent Authority  
Deputy Commissioner (International)  
Internal Revenue Service  
Large & Mid-Size Business

---

## Dichiarazioni

---

*La Confederazione Svizzera  
e  
gli Stati Uniti d'America*

in occasione della firma dell'Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America il 19 agosto 2009 a Washington D.C., hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni, che costituiscono parte integrante dell'Accordo:

### **Dichiarazione della Confederazione Svizzera**

La Confederazione Svizzera dichiara di essere disposta a esaminare e trattare ulteriori domande di assistenza amministrativa presentate dall'IRS ai sensi dell'articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, se sono basate su fatti e circostanze analoghi a quelli del caso UBS SA.

### **Dichiarazione degli Stati Uniti d'America**

Gli Stati Uniti d'America dichiarano che nel determinare l'adeguatezza delle misure di compensazione di cui all'articolo 5 capoverso 4 considereranno l'insieme delle circostanze e riconosceranno pienamente l'adempimento delle condizioni del presente Accordo da parte di UBS SA e la sua disponibilità a cooperare.

Fatto a Washington D.C. il 19 agosto 2009 in duplice copia in lingua inglese.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
  
Guillaume Scheurer  
Chargé d'Affaires a.i. pour la Suisse

Per gli  
Stati Uniti d'America:  
  
Barry B. Shott  
United States Competent Authority  
Deputy Commissioner (International)  
Internal Revenue Service  
Large & Mid-Size Business

